



Consiglio Regionale
del Veneto

GRUPPO MISTO

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE MISTO XII LEGISLATURA

(art. 23, deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 3.03.2015, n. 7 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto")

GRUPPO MISTO

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Definizione e norme	3
2	Sede del Gruppo consiliare regionale Misto	3
3	Mandato del Gruppo consiliare	3
4	Composizione del Gruppo consiliare	3
5	Organi del Gruppo consiliare	3
6	Assemblea del Gruppo consiliare	4
7	Funzioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare	4
8	Sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare	5
9	Registro delle deliberazioni del Gruppo consiliare	5
10	Presidente del Gruppo consiliare	5
11	Funzioni del Presidente del Gruppo consiliare	6
12	Mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Gruppo consiliare	6
13	Il Vicepresidente del Gruppo consiliare	7
14	Ruolo dei componenti del Gruppo consiliare	7
15	Conduzione del Gruppo consiliare	7
16	Iniziativa legislativa e attività di indirizzo	8
17	Interrogazioni e interpellanze	8
18	Commissioni consiliari	8
19	Intergruppo consiliare	8
20	Segreteria del Gruppo consiliare	8
21	Direttore del Gruppo consiliare	9
22	Spese e rendiconto di esercizio annuale	9
23	Norma di salvaguardia	10
24	Approvazione e revisione del Regolamento	10
25	Entrata in vigore	10

GRUPPO MISTO

Art. 1

Definizione e norme

1. Il Gruppo consiliare regionale Misto è l'aggregazione volontaria dei consiglieri regionali prevista dall'art. 42 dello Statuto regionale veneto e dagli artt. 21,22,23 e 24, 25 del Regolamento del Consiglio Regionale del Veneto. È organismo necessario e strumentale del Consiglio regionale
2. Ai sensi dell'Art. 24 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto ogni consigliere-componente il Gruppo-comunica-al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alle opposizioni. È facoltà di ogni consigliere chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi.

Art. 2

Sede del Gruppo consiliare regionale Misto

1. Il Gruppo consiliare regionale Misto ha sede in Palazzo Ferro Fini dove, di norma, sono convocate le proprie riunioni.
2. Il Gruppo può essere convocato in altra sede su invito del Presidente del Gruppo.

Art. 3

Mandato del Gruppo consiliare

1. Nel rispetto del pluralismo interno, il Gruppo consiliare può determinare autonomamente la propria azione e le proprie scelte politiche istituzionali, in coerenza con il programma presentato agli elettori in occasione delle elezioni regionali da ogni singolo componente.

Art. 4

Composizione del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare misto è costituito dai consiglieri regionali eletti nella XII Legislatura e non iscritti ad altri gruppi consiliari presenti nel Consiglio.
2. Principi fondanti e costitutivi del Gruppo sono il rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni consigliere e consigliera alla vita del Gruppo, con spirito di collaborazione e rispetto delle norme e del presente Regolamento.
3. L'Assemblea del Gruppo non ha competenza su adesione ed espulsione dei consiglieri del Gruppo, che avvengono sulla base del Regolamento Regionale.

Art. 5

Organi del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare agisce attraverso i seguenti organi:
 - a) Assemblea del Gruppo

GRUPPO MISTO

- b) Presidente del Gruppo;
- c) Vicepresidente del Gruppo.

Art. 6

Assemblea del Gruppo consiliare

1. L'Assemblea del Gruppo consiliare è costituita dai consiglieri regionali appartenenti al Gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Gruppo.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Gruppo e si riunisce almeno una volta al mese.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante apposito avviso, tramite e-mail, sms, whatsapp o lettera almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea o, in casi di particolare necessità o urgenza, con un preavviso inferiore stabilito dal Presidente. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, di norma, delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente e l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale, sono effettuate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
6. Per la trattazione degli argomenti concernenti spesa o per altri richiesti dal Presidente, la verbalizzazione delle sedute e l'eventuale redazione delle deliberazioni, l'Assemblea si avvale del Direttore della Segreteria del Gruppo consiliare.
7. Le votazioni, di norma, si svolgono per alzata di mano. Può essere richiesta la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Gruppo consiliare.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante e vanno inviate a tutti i componenti del gruppo.

Art. 7

Funzioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare

1. L'Assemblea del Gruppo consiliare svolge le seguenti funzioni e compiti:
 - a) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo;
 - b) entro cinque giorni dalla costituzione del Gruppo o dalla modificazione della composizione del Gruppo stesso, su proposta del Presidente, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti (art. 27, comma 1, Regolamento del Consiglio regionale del Veneto)
 - c) approva il regolamento del Gruppo entro 30 giorni dalla sua costituzione (art. 23 Regolamento del Consiglio regionale);
 - d) approva il disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione

GRUPPO MISTO

dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, allegato A al DPCM 21.12.2012)

e) approva il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo (art. 1, comma 9, D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012);

f) ogni altro atto assegnato al Gruppo consiliare dalla normativa regionale e statale e dal presente Regolamento.

2. Il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può chiedere che un Assessore regionale riferisca, all'Assemblea su determinate tematiche e argomenti di-sua competenza o su iniziative intraprese dalla Giunta regionale.

Art. 8

Sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare

1. Le sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare non sono pubbliche.

2. Nel corso delle proprie riunioni, l'Assemblea può convocare consulenti o esperti per supportare la trattazione di argomenti complessi o specifici.

3. Con l'eccezione del Direttore della Segreteria del Gruppo non è ammessa la presenza dei soggetti di cui al comma 2 qualora la discussione riguardi persone al fine di salvaguardarne il diritto alla riservatezza.

4. In ogni caso non è consentita la presenza di esperti o consulenti nelle sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati sensibili così come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ex decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riguardanti singole persone facilmente identificabili.

5. Le sedute dell'Assemblea possono essere effettuate anche nella forma dell'audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In presenza di tali requisiti l'Assemblea del Gruppo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 9

Registro delle deliberazioni del Gruppo consiliare

1. Presso la Segreteria del Gruppo consiliare è istituito il registro delle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo nel quale le stesse, una volta numerate, sono inserite in ordine cronologico.

2. Il registro delle deliberazioni è custodito, in formato elettronico e cartaceo, dal Presidente che si avvale del Direttore della Segreteria del Gruppo consiliare.

Art. 10

Presidente del Gruppo consiliare

1. Il Presidente del Gruppo consiliare è eletto dall'Assemblea del Gruppo nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Qualora nella seconda votazione non si consegua la maggioranza di cui al comma 1,

GRUPPO MISTO

si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Con l'esclusione dell'ipotesi della mozione di sfiducia di cui all'art. 13, qualora nel corso della legislatura il Presidente cessi dalla carica si procede secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 in apposita assemblea convocata entro quindici giorni.

Nell'ipotesi di cui al comma 3 le funzioni di Presidente sono temporaneamente assunte dal Vicepresidente.

Art. 11

Funzioni del Presidente del Gruppo consiliare

1. Il Presidente del Gruppo consiliare svolge le seguenti funzioni:
 - a) sottoscrive l'elenco dei componenti del Gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale (art. 22, c. 2, R.C.);
 - b) esercita i compiti stabiliti dalle norme e dal presente regolamento e, in particolare, convoca, presiede e coordina i lavori dell'Assemblea del Gruppo;
 - c) nel rispetto del pluralismo interno rappresenta il gruppo nei rapporti con le istituzioni;
 - d) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea del Gruppo;
 - e) predisponde il piano di lavoro del Gruppo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) provvede all'informazione sull'attività e sulle iniziative del Gruppo consiliare;
 - g) attua le deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo;
 - h) comunica al Presidente del Consiglio le variazioni della composizione del Gruppo consiliare (art. 22, comma 3, Regolamento del Consiglio regionale);
 - i) esercita le funzioni a lui assegnate dal Disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità approvata dall'Assemblea del gruppo;
 - j) alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il presidente è portatore, nel rispetto del pluralismo politico interno, delle istanze dei componenti del proprio Gruppo, nonché delle esigenze concernenti il programma e il calendario dei lavori consiliari e la somministrazione dei servizi del Consiglio.

Art. 12

Mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Gruppo consiliare

1. La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente può essere sollevata solo per ragioni gravi e comprovate e deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo misto escluso il Presidente in carica, deve contenere il nome del consigliere o della consigliera che si propone di eleggere in luogo del Presidente in carica ed essere sottoscritta per accettazione dal candidato o candidata proposto.

GRUPPO MISTO

2. La mozione di sfiducia, sottoscritta da tutti i componenti (escluso il Presidente in carica) deve essere ricevuta dal Presidente in carica con modalità certe; il Presidente convoca l'Assemblea in una data non antecedente il quinto e non successiva al trentesimo giorno dalla data di presentazione della mozione.
3. La mozione di sfiducia è sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, ha luogo per appello nominale ed è approvata qualora abbia conseguito il voto favorevole della totalità dei componenti dell'Assemblea (escluso il Presidente in carica). In tal caso, contestualmente è eletto Presidente il consigliere o la consigliera indicato nella proposta di mozione.

Art. 13

Il Vicepresidente del Gruppo consiliare

1. Il Vicepresidente del Gruppo consiliare sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Vicepresidente gli subentra nelle funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente.
3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'attuazione delle decisioni dell'Assemblea.
4. L'incarico di Vicepresidente decade con la conclusione o la cessazione del mandato del Presidente del Gruppo, fatto salvo la proroga per il periodo di supplenza di cui al comma 2.
5. L'elezione del Vicepresidente è svolta con le medesime procedure dell'elezione del Presidente inclusa l'ipotesi, anche separata da quella del Presidente, della mozione di sfiducia.

Art. 14

Ruolo dei componenti del Gruppo consiliare

1. Ogni componente del Gruppo consiliare partecipa attivamente ai lavori del Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, all'Assemblea del Gruppo consiliare.
2. Il componente del Gruppo partecipa e contribuisce alle attività del Gruppo, informa regolarmente della propria attività il corpo elettorale

Art. 15

Conduzione del Gruppo consiliare

1. Il Presidente del Gruppo, garantisce durante i dibattiti consiliari e nella trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, una ripartizione dei tempi d'aula rispettosa del pluralismo politico interno.

GRUPPO MISTO

Art. 16

Iniziativa legislativa e attività di indirizzo

1. L'iniziativa di proporre progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni al Consiglio Regionale è dei singoli Consiglieri.

Art. 17

Interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri del Gruppo consiliare esercitano, in piena autonomia e con propria determinazione, il diritto di formulare, individualmente o congiuntamente ad altri Consiglieri, anche di altri Gruppi, interrogazioni e interpellanze.

Art. 18

Commissioni consiliari

1. I componenti del Gruppo, in adempimento all'art. 27, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, sono tenuti a far parte di almeno una delle Commissioni consiliari permanenti, di cui agli articoli dal 26 al 36 del Regolamento del Consiglio regionale medesimo.

2. La designazione dei rappresentanti del Gruppo in ogni Commissione è decisa dall'Assemblea del Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla sua costituzione o dalla modifica della sua composizione, su proposta del Presidente del Gruppo, tenendo conto delle preferenze dei singoli Consiglieri.

3. La partecipazione alle riunioni delle Commissioni costituisce impegno prioritario delle attività dei Consiglieri del Gruppo.

Art. 19

Intergruppo consiliare

1. Ciascuna componente politica formatasi all'interno del gruppo consiliare misto può aderire a forme stabili di coordinamento politico e collaborazione operativa con altri Gruppi consiliari.

Art. 20

Segreteria del Gruppo consiliare

1. In conformità al disposto dell'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, il Gruppo consiliare si avvale di una Unità organizzativa denominata Segreteria, formata da personale proposto dal Presidente del Gruppo consiliare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la conseguente nomina.

2. Il Direttore del Gruppo consiliare al quale è affidato il ruolo di Responsabile della Segreteria del Gruppo medesimo e il relativo personale sono tratti dall'organico

GRUPPO MISTO

dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità, nel rispetto della normativa vigente, da personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.

3. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 10, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

4. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo consiliare e i singoli consiglieri regionali nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa; oltre ad attività ordinarie, quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti, nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuno.

5. La Segreteria svolge ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, di indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo consiliare o di singoli consiglieri.

6. Il personale della Segreteria opera e impronta il proprio stile lavorativo a uno spirito di reciproca collaborazione.

Art. 21

Direttore del Gruppo consiliare

1. Il Direttore del Gruppo consiliare svolge le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo di cui all'art. 51, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito ai sensi dell'art. 51, commi 5 e 6, l.r. n. 53/2012.

3. Il Direttore del Gruppo consiliare è l'elemento di raccordo tra il Gruppo consiliare regionale e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo consiliare.

4. Il Direttore del Gruppo consiliare, tenuto conto delle esigenze dei singoli consiglieri, provvede a distribuire i compiti tra il personale della Segreteria sulla base dei carichi di lavoro, delle competenze e delle qualifiche professionali;

5. Il Direttore del Gruppo consiliare assicura l'adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi e amministrativi afferenti la Segreteria del Gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale.

Art. 22

Spese e rendiconto di esercizio annuale

1. Le modalità per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo del Consiglio regionale sono indicate in apposito disciplinare

GRUPPO MISTO

adottato dal Gruppo ai sensi dell'Art. 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 " Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213".

2. Il disciplinare contiene prescrizioni analitiche riguardanti le spese ammesse e non ammesse, la veridicità e correttezza delle spese, le procedure di spesa e di pagamento, la tenuta della contabilità e del registro dei beni durevoli, la presentazione del rendiconto di esercizio annuale.

Art. 23

Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto della Regione del Veneto e alla normativa statale e regionale in materia di gruppi consiliari regionali.
2. Il presente Regolamento, può essere aggiornato e integrato su proposta del Presidente, di un singolo Consigliere o sulla base delle eventuali direttive e indirizzi che saranno emanati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 24

Approvazione e revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, incluse le eventuali successive revisioni e modifiche, è approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio.